

## PENSIONE ANTICIPATA PER INVALIDITÀ SI APPLICANO LE FINESTRE MOBILI

**GIOVANNI MAGLIARO**

*La disposizione dell'articolo 12 D.L. 31 maggio 2010 n.78 – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta non solo dei soggetti che a decorrere dal 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini 60 per le donne del settore privato) ma anche di tutti gli altri soggetti (tra cui gli invalidi) che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. E' perciò sbagliato ritenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente. Esse rientrano infatti nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 citato. La normativa successiva (c.d. riforma Fornero) ha eliminato il sistema delle finestre mobili assoggettando i titolari di pensione di vecchiaia a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento. Nella legge non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Quindi anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia concesse alle persone invalide rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Lo slittamento della pensione di vecchiaia non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra" dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare. La regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi continua a rimanere comunque favorevole perché per gli altri lavoratori sono stati alzati dalla Fornero i requisiti anagrafici e contributivi da cui invece restano esclusi gli invalidi.*



n. 118  
22 giugno 2020

La sentenza n.10613 del 4 giugno 2020 della Cassazione ribadisce un orientamento già espresso in precedenza dalla stessa Suprema Corte in materia di applicazione delle cosiddette "finestre mobili" introdotte con il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122.

La Corte d'Appello di Milano aveva accolto la domanda di un lavoratore diretta all'attribuzione della pensione anticipata, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette "finestre mobili" ex articolo 12 del decreto legge n.78/2010. La Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa non si poteva riferire alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata. Ma si applicasse soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici essendo evidente l'esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all'80%.

La Cassazione si è dichiarata di diverso avviso ed ha accolto il ricorso dell'INPS che sosteneva che la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia compresi i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.

Secondo la Cassazione è evidente che l'articolo 12 del D.L. 78/2010 individua in modo molto ampio l'ambito di riferimento al quale applicare il regime delle finestre e quindi lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Le pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità rientrano nel disposto della legge che espressamente afferma, a proposito dell'età di accesso, che bisogna fare riferimento "alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi".

Quindi, in conclusione, secondo la Cassazione la norma in questione, che prevede lo slittamento di un anno, opera nei confronti di tutti gli assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento compresi i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.